

IN TEMA DI ANALISI DELLA QUALITÀ DEL RISPETTO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO,
CON RIFERIMENTO ALLA SEZIONE *AMMINISTRAZIONE*
TRASPARENTE PREVISTA DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013

Viviana Schiavo

1. La fase ricognitiva. – 2. La fase di raccolta di dati e analisi

Come noto, il principio della trasparenza, oggi intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché come strumento di partecipazione democratica, è stato qualificato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m), Cost. e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, comma 2, lettera r), Cost. (art. 1, comma 3) e implica un adempimento non solo formale agli obblighi imposti dalla vigente normativa, bensì un "comportamento virtuoso" da parte della pubblica amministrazione. In questi termini si pone, quindi, la questione relativa alla qualità del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Lo scostamento tra legittimità (adempimento formale) e virtuosità (comportamento sostanziale) non è di secondario interesse, in quanto non sempre la legittimità dell'azione corrisponde al raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore, posto che il rispetto formale del dispositivo costituisce solo il primo indispensabile passo verso un disegno di più ampia portata, che risponde alla *ratio*

della norma. E ciò assume una particolare rilevanza nel campo degli enti sanitari, considerate le implicazioni che possono derivare da tale scostamento, stante la rilevanza dell'interesse in gioco (la tutela della salute), anche per gli impatti della relativa spesa sul bilancio regionale.

Lo studio ha interessato le 9 Aziende ULSS, le 2 Aziende ospedaliere e 1 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico del Veneto, e si è così articolato:

- a. una fase ricognitiva di fonti legislative e regolamentari in materia, che ha tenuto in considerazione anche le buone pratiche indicate/suggerite dalle competenti autorità, nonché l'evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea, sinteticamente esposta nella premessa e quindi sviluppata all'interno dei paragrafi dedicati a ciascuna delle "macrofamiglie" in cui si articola il lavoro;
- b. una raccolta di dati e analisi della qualità sostanziale dell'adempimento della sezione *Amministrazione trasparente* da parte dei suindicati enti sanitari del Veneto, con evidenza delle *best practices*.

I. LA FASE RICOGNITIVA

Con riferimento alle *fonti legislative*, il punto di partenza può essere considerato la l. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'enunciazione ivi contenuta, nell'art. 1, comma 1, che «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario».

Ulteriore importante sviluppo è rappresentato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con il quale il legislatore ha inteso assicurare, tra l'altro, una migliore organizzazione del lavoro, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche, anche a garanzia della legalità (art. 1, com-

ma 2), prevedendo l'adozione di modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, comma 3). Pertanto, in questa fase, la trasparenza è stata utilizzata come parametro in funzione della misurazione delle performance dell'ente pubblico.

Successivamente, la l. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha previsto l'obbligo di adottare un decreto, entro sei mesi dalla sua emanazione, per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della l. 190/2012 è stato adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato e integrato con il successivo decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (il c.d. "Freedom of Information Act, FOIA"). In tal modo si afferma il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Con particolare riferimento agli enti del servizio sanitario va menzionata la l. 8 marzo 2017, n. 24, "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", che contiene disposizioni in materia di trasparenza dei dati che all'art. 4, rubricato "Trasparenza dei dati", prevede che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private siano soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e che le medesime strutture rendano disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i

risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*) di cui all'art. 1, comma 539, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli artt. 2 e 16 della presente legge.

Con riferimento alle *fonti regolamentari e alle buone pratiche indicate o suggerite dalle competenti autorità*, si evidenzia il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla quale l'art. 48 del d.lgs. 33/2013 affida la definizione di criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione *Amministrazione trasparente*, in modo tale che sia assicurato il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione. A tal proposito si richiamano qui la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 relativa a "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016" e la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 contenente le *Linee guida* con le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Con riferimento alla *giurisprudenza nazionale* si è ritenuto opportuno evidenziare la tematica del bilanciamento di interessi (diritto alla riservatezza da un lato, principi di pubblicità e trasparenza dall'altro). In tale ambito assume particolare rilevanza la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019 (che richiama la precedente giurisprudenza della Corte in materia), relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, inerente agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, sollevato dal TAR del Lazio in via incidentale.

Con riferimento al suindicato art. 14 si evidenzia che la Corte costituzionale, con la sentenza in parola, ha rilevato come nella materia qui trattata vi sia, da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale

all'intangibilità della sfera privata (sent. n. 366 del 1991), che attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti. Un diritto che trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), già riconosciuto, in relazione a molteplici ambiti di disciplina, nella giurisprudenza della Corte medesima (sentt. n. 173 del 2009, n. 372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991), e che incontra specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali evocate dal giudice rimettente. In particolare, la Corte rileva come, nell'epoca attuale, il diritto alla riservatezza sia caratterizzato come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona e si giova, a sua protezione, dei canoni elaborati in sede europea per valutare la legittimità della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati personali. Si tratta dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in virtù dei quali deroghe e limitazioni alla tutela della riservatezza di quei dati devono operare nei limiti dello stretto necessario, essendo indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura possibile sul diritto fondamentale, pur contribuendo al raggiungimento dei legittimi obiettivi sottesi alla raccolta e al trattamento dei dati. Dall'altra parte, prosegue la Corte, vi sono in eguale rilievo i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione (sentt. n. 177 e n. 69 del 2018, n. 212 del 2017) e, per la parte che qui specificamente interessa, ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, tendono ormai a manifestarsi, nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come del resto stabilisce l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Si è ritenuto opportuno fare un cenno anche ai *principi e alla giurisprudenza di derivazione europea*, con particolare riferimento alla tematica del bilanciamento di interessi.

Essi sanciscono l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur a fronte dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione. Tali principi hanno

condotto il trattato di Lisbona a inserire il diritto di accedere ai documenti in possesso delle autorità europee tra le “Disposizioni di applicazione generale” del trattato sul funzionamento dell’Unione, imponendo di considerare il diritto di accesso a essi quale principio generale del diritto europeo (art. 15, paragrafo 3, comma 1, Trattato sul funzionamento Unione europea e art. 42 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

I principi che devono governare il trattamento sono sanciti nell’art. 5, comma 1, del regolamento n. 2016/679/UE (che contiene una disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella delineata dall’art. 6 della direttiva 95/46/CE) e, tra di essi, assumono particolare rilievo quelli che consistono nella limitazione della finalità del trattamento – lettera b) – e nella “minimizzazione dei dati”, che si traduce nella necessità di acquisizione di dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario alla finalità del trattamento – lettera c).

La disciplina europea, quindi, pur riconoscendo un ampio margine di regolazione autonoma e di dettaglio agli Stati membri, con riguardo a certe tipologie di trattamento (tra i quali quello connesso, appunto, all’esercizio del diritto di accesso: art. 86 del regolamento), impone loro il principio di proporzionalità del trattamento, che rappresenta il fulcro della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.

A tal proposito si segnala che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha avuto un ruolo importante nella produzione legislativa europea, stimolando l’avvio di un ampio processo di revisione del quadro di regole in materia di protezione dei dati personali, concluso con l’emanazione di un unico corpus normativo di carattere generale, costituito dal sopra citato regolamento n. 2016/679/UE, che detta le regole fondamentali per il trattamento dei dati personali, nozione che include anche la trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione dei dati (art. 4, comma 1, numero 2). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ripetutamente affermato che le esigenze di controllo democratico non possono travolgere il diritto fondamentale alla riservatezza delle persone fisiche, dovendo sempre essere rispettato il principio di proporzionalità, definito cardine della tutela dei dati personali.

A conclusione di questa prima parte si ritiene opportuno richiamare quanto recentemente evidenziato, a proposito della tematica

oggetto del presente lavoro, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (approvato definitivamente il 13 luglio 2021 con decisione del Consiglio dell'Unione europea), che nella parte relativa ad *Abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione* così argomenta:

occorre evitare che alcune norme nate per contrastare la corruzione impongano alle amministrazioni pubbliche e a soggetti privati di rilevanza pubblica oneri e adempimenti troppo pesanti. È il caso delle disposizioni sulla trasparenza che prevedono – tra l'altro – obblighi di pubblicazione di numerosi atti, obblighi non sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e assai onerosi per gli uffici, soprattutto degli enti minori. È il caso, inoltre, delle norme che contemplano ben tre tipi di accesso ai documenti e alle informazioni amministrative. Un'unica piattaforma per la trasparenza amministrativa alleggerirà gli obblighi di pubblicazione delle varie amministrazioni su proprie piattaforme; un unico accesso alle informazioni pubbliche è idoneo ad avere evidenti effetti di semplificazione.

2. LA FASE DI RACCOLTA DI DATI E ANALISI*

Si è quindi proceduto analizzando nel dettaglio la sezione *Amministrazione trasparente* di ciascuno degli enti sanitari suindicati, alternando, per ogni macrofamiglia “Tipologie di dati”, un'introduzione normativa, con riferimenti giurisprudenziali e alle indicazioni/suggerimenti emanati dalle competenti autorità, a un'analisi comparata delle modalità applicative della norma elaborate dai diversi enti, così da fornire, per ciascuna macrofamiglia, alcune indicazioni di *best practices* che possano essere utili agli enti stessi.

Qui di seguito vengono sintetizzati gli esiti di detta operazione di analisi, con evidenza delle sezioni che hanno rilevato maggiori criticità.

L'analisi si è dapprima soffermata sulla reperibilità della sezione *Amministrazione trasparente* all'interno dei siti aziendali, da cui è emerso che, avendo ogni ente strutturato i siti istituzionali secondo criteri peculiari, non è possibile trovare l'*Amministrazione traspa-*

* La fase di raccolta ed elaborazione dei dati è stata curata dal Servizio vigilanza sul sistema socio-sanitario.

rente seguendo sempre il medesimo schema logico. Nella maggior parte dei casi l'accesso è posizionato nella parte bassa dell'home page, mentre altre volte appare nella parte alta o in centro. In alcuni casi è posizionato all'interno di un menu a tendina, in altri è visibile scorrendo la pagina tra i vari spazi grafici inseriti, a volte supportato da un logo che richiama la bandiera italiana. In molti casi l'individuazione della sezione non è affatto immediata e occorre scorrere la pagina più volte per individuare la soluzione di collocazione e grafica stabilita dall'ente. Talvolta il nome della sezione non è nemmeno *Amministrazione trasparente* e il link non appare direttamente nell'home page, rendendone ancora più complessa l'individuazione.

L'accesso supportato da banner con logo grafico risulta più facilmente individuabile rispetto a quelli privi di banner o grafica, mentre per il posizionamento non risulta possibile definire quale sia il migliore, anche in considerazione delle differenti strutture dei vari siti. Tuttavia, proprio in virtù dei principi di trasparenza, sarebbe opportuno che venisse stabilito per tutte un posizionamento standard (per esempio in basso a destra con logo specifico), cosicché la sezione risulti più facilmente individuabile da chi esegue accessi presso differenti enti e non può ricordare per ognuna di esse la specifica collocazione.

In linea generale, consultando le sezioni dei vari enti si è rilevato che non tutti prevedono lo stesso ordine delle sottosezioni di primo livello. Si ritiene, invece, indispensabile mantenere uno schema omogeneo, con un ordine delle voci sovrapponibile per tutti gli enti, per ottenere un'effettiva agilità di consultazione.

Tra le *best practices* rilevate si segnala, inoltre, l'indicazione in ogni sottosezione del referente per l'aggiornamento delle pagine in oggetto (che ne presuppone la corretta individuazione e responsabilizzazione), nonché la possibilità per il visitatore della pagina di interagire con l'ente per segnalare, con immediatezza e semplicità, eventuali incompletezze di informazione rilevate nella pagina.

È stata rilevata un'ampia disparità in merito alla compilazione di alcune sezioni, che sono state ritenute da certe aziende come «non rientranti nell'ambito soggettivo di competenza». Di conseguenza si sono create disparità esecutive che possono far insorgere incertezze negli utenti: per questo sarebbe auspicabile una linea interpretativa univoca.

Risulta, inoltre, molto utile l'indicazione della data di ultima convalida/aggiornamento della pagina. Questo in quanto, soprattutto in alcune sottosezioni, è molto difficile comprendere se l'assenza di informazioni aggiornate è dovuta all'effettiva mancanza di dati ulteriori rispetto a quelli inseriti, oppure a un errore di aggiornamento della pagina. La data dell'ultima convalida/aggiornamento della pagina potrebbe risultare utile anche in caso di assenza di informazioni da inserire nella pagina, in quanto l'assenza di informazioni tout court crea inevitabili dubbi all'utente. Da rilevare anche che la presenza di motori di ricerca che non forniscono alcun risultato lasciano comunque qualche dubbio, restando sempre preferibile l'inserimento di un'informazione che chiarisca l'assenza di contenuto, con indicazione della data di ultima convalida della pagina.

Per ciò che concerne nello specifico la macrofamiglia *Disposizioni generali*, si è rilevato che in alcuni casi gli atti generali non risultano suddivisi secondo tutte le denominazioni del singolo obbligo, bensì risultano inseriti solo secondo alcune delle stesse, come per esempio gli atti amministrativi generali. Sembra preferibile la soluzione che prevede il mantenimento delle cinque denominazioni dei singoli obblighi previsti, eventualmente a contenuto nullo ma pur sempre chiaramente separato dalle restanti informazioni. Al fine di agevolare l'individuazione di un atto amministrativo specifico è particolarmente utile l'inserimento di un motore di ricerca che restituisca gli atti che contengono nel loro titolo una determinata parola chiave.

Anche la macrofamiglia *Organizzazione* presenta disparità in termini di interpretazione dell'obbligatorietà di compilazione, talvolta tra l'altro non chiarita, ma semplicemente omessa.

Quanto alla sottosezione *Articolazione degli uffici*, la stessa dovrebbe prevedere sia l'esplicitazione delle competenze con i nominativi dei responsabili, sia un organigramma che fornisca chiara evidenza dell'organizzazione dell'amministrazione. Tuttavia, generalmente gli organigrammi non risultano provvisti di link alle informazioni di dettaglio dei vari uffici, rendendo complessa l'individuazione delle informazioni di interesse. In alcuni casi l'articolazione degli uffici è accompagnata a link non funzionanti, in altri vi sono i link ma i collegamenti risultano molto datati. Alcuni enti, sebbene abbiano pubblicato un organigramma privo di link, hanno comunque prodotto delle tabelle ben strutturate e complete delle

informazioni previste. Tuttavia si ritiene che sia importante investire molto in questa sezione, eventualmente introducendo un supporto agli enti per la predisposizione di un organigramma nel quale sia possibile inserire i link alle informazioni previste, in quanto solo l'organigramma fornisce la comprensione immediata della struttura aziendale auspicata dalla normativa.

In riferimento alla sottosezione *Telefono e posta elettronica*, dall'analisi dei dati è emerso che in molti casi l'adempimento è limitato a pochi riferimenti, quali per esempio il centralino, l'URP, il CUP, l'indirizzo PEC e poco altro, generalmente già rinvenibile nell'home page aziendale. Si ritiene, invece, che l'utilità della sottosezione dovrebbe andare oltre i recapiti basilari, entrando più nello specifico dell'organizzazione, come infatti realizzato dagli enti maggiormente performanti sul punto. A tal proposito risulterebbe quindi proficuo un confronto tra enti o l'individuazione di una linea comune di dettaglio specifico minimo informativo (come recapiti dei distretti, di determinate direzioni, di specifici reparti ecc.).

Per quanto concerne il *Personale*, la soluzione operativa migliore che si è individuata in riferimento ai "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice" è costituita dalla redazione di una tabella con collegamenti agli atti di nomina nonché ai curricula vitae degli interessati inseriti in ordine cronologico con motore di ricerca per nominativo, con indicazione di retribuzioni, spese di viaggio e link ai rispettivi curricula vitae e altri documenti disponibili. Si rileva la necessità di apporre sulla pagina la data dell'ultima convalida, poiché in mancanza non è possibile comprendere il mancato aggiornamento della pagina web al mancato conferimento di incarichi nel periodo intercorso o al mancato aggiornamento della pagina stessa.

In merito alla *Dotazione organica* si rileva una complessiva presenza delle informazioni richieste, anche se estremamente datate. Al riguardo gli enti dovrebbero esplicitare in modo univoco, eventualmente con il coordinamento della Regione, le ragioni per cui la dotazione organica non è più stata aggiornata, in quanto chi consulta i siti non è necessariamente al corrente dell'intervenuta evoluzione normativa in materia di dotazione organica e di fabbisogno di personale.

Per quanto concerne il *Personale non a tempo indeterminato* si evidenziano criticità soprattutto in riferimento all'inserimento del costo dello stesso, che risulta spesso non aggiornato.

La sottosezione dedicata ai *Tassi di assenza* evidenzia differenze di compilazione, in quanto alcuni enti lo compilano mensilmente, altri trimestralmente, altri prevedono una cadenza semestrale. In alcuni casi risulta suddiviso per dipartimenti e, nei più completi, compare l'indicazione della struttura, della percentuale dei tassi di assenza nonché della percentuale dei tassi di assenza suddivisi per tipologia. Si ritiene utile la previsione di uno schema comparabile tra gli enti al fine di poter effettuare eventuali confronti tra gli stessi.

In merito agli *Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)* si evidenzia una complessiva carenza di aggiornamento. In alcuni casi viene specificato che la compilazione è realizzata fino a una certa data, dopo la quale gli incarichi sono consultabili direttamente sulla banca dati PerlaPA. Si evidenzia, peraltro, che la banca dati PerlaPA è strutturata in modo diverso e di minore comprensione rispetto alla tabella dettagliata prevista dalla vigente normativa in materia.

Quanto all'obbligo *Contrattazione collettiva* si rilevano frequenti rinvii al sito dell'ARAN, dove tuttavia non risulta sempre agevole il reperimento del contratto di interesse. Si ritiene pertanto sicuramente preferibile la soluzione relativa all'inserimento dei documenti di effettiva pertinenza all'ente.

Per quanto concerne la *Contrattazione integrativa* si rilevano criticità in riferimento all'esposizione dei costi e agli aggiornamenti. La *best practice* individuata è relativa all'inserimento della contrattazione suddivisa per comparto e aree.

In relazione alla macrofamiglia *Bandi di concorso*, dall'analisi sono emerse criticità in relazione alla previsione di un'ordinata tabella riepilogativa nonché ai criteri di valutazione della commissione e alle tracce delle prove scritte.

Qualche criticità è stata rilevata anche nella macrofamiglia *Bandi di gara e contratti*, soprattutto per quanto concerne gli *Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*, per i quali si rileva che ogni ente ha provveduto ad alimentare la sezione in modo peculiare, il che incide negativamente in relazione alla possibilità di effettuare una navigazione trasversale e una comparazione fra enti. Spesso risulta complesso estrapolare informazioni esaustive con riferimento a una determinata procedura e dall'analisi si evincono in molti casi alcune omissioni dei dati di dettaglio richiesti. La soluzione operativa

migliore dovrebbe ricalcare quanto più fedelmente possibile le previsioni normative, tramite inserimento in forma tabellare dei dati, con possibilità di estrapolare per colonna le ulteriori informazioni di dettaglio richieste, in modo tale da non dover ripetere la ricerca per ogni distinta denominazione del singolo obbligo.

Per quanto riguarda la macrofamiglia *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*, la metodica seguita per la pubblicazione spesso non risulta di agevole comprensione. Talvolta non risultano presenti i dati dei provvedimenti finali e, qualora presenti, non risultano suddivisi per struttura o per tipologia di contributo o altro al fine di agevolare l'identificazione o la ricerca. In alcuni casi si evidenziano ritardi nell'aggiornamento dei dati, e in altri la sezione risulta vuota senza informazioni aggiuntive.

In relazione alla macrofamiglia *Bilanci* si rileva qualche criticità sia in merito alla tempistica (che il d.lgs. 33/2013 specifica debba avvenire entro un mese dalla delibera), sia in merito alla completezza della pubblicazione, che in più occasioni è risultata non corredata da tutti i documenti di bilancio (per esempio, non risultando reperibile la nota integrativa), sia in relazione all'assenza della pubblicazione del bilancio in formato tabellare aperto tale da consentire l'esportazione. In alcuni casi non risulta presente il parere sul bilancio elaborato dal Collegio sindacale, in quanto pubblicato nella sezione *Controlli e rilievi sull'amministrazione*. Al fine della completezza dell'informazione si ritiene, tuttavia, più utile replicare l'inserimento anche nella sezione in oggetto. Il modo ottimale di adempiere agli obblighi di pubblicazione, per quanto concerne il bilancio consuntivo, risulta essere quello dal quale si riescono a estrapolare Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Parere del Collegio sindacale, Delibera di adozione. Alcune aziende si sono spinte oltre, pubblicando anche chiarissime rappresentazioni grafiche, rendiconti finanziari e bilanci distinti nella componente sociale e sanitaria. L'adempimento ottimale per quanto concerne il bilancio preventivo risulta essere quello dal quale si riescono a estrapolare anche il Piano dei flussi di cassa e il Piano triennale degli investimenti.

Passando alla macrofamiglia *Servizi erogati*, è possibile rilevare che la sottosezione *Carta dei servizi e standard di qualità* non risulta presente in tutti gli enti e, qualora presente, risulta talvolta poco chiaro l'effettivo stato di aggiornamento della stessa. In alcuni casi

viene fatto rinvio alle Carte dei servizi delle singole Unità operative. Le maggiori criticità sono rilevabili nella sottosezione dedicata ai *Servizi in rete*, il cui aggiornamento, quando presente, risulta scarso e privo dei risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete. La mancanza di collegamento diretto tra i servizi in rete usufruiti suddivisi per tipologia e un sistema che misuri la soddisfazione del servizio svuota in buona parte il significato dell'informazione fornita.

Per quanto riguarda le *Strutture sanitarie private accreditate*, si riscontra una certa disomogeneità delle modalità di pubblicazione dei dati: non tutti gli enti riportano le informazioni sotto forma di tabella e solo alcune suddividono le strutture accreditate in sottosezioni a seconda della natura dell'ente e della tipologia di servizio.

Nella sezione *Altri contenuti. Corruzione* si ritiene degna di nota la predisposizione presso uno degli enti di un collegamento alla piattaforma Whistleblowing PA per consentire un canale alternativo, atto a garantire l'anonimato di chi segnala anche in modalità digitale.

Nella macrofamiglia *Altri contenuti. Dati ulteriori*, gli enti esaminati hanno provveduto all'inserimento di qualche informazione, riguardante, per esempio, relazioni sugli eventi avversi, risarcimenti danni, l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie, l'estratto della polizza di responsabilità civile terzi, dati sul monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, nonché la pubblicazione delle "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale esercenti le professioni sanitarie". In generale si riscontra una disomogeneità delle informazioni che ogni ente ha ritenuto di diffondere.

In via di sintesi, si può rilevare un adempimento molto attento a quanto disposto dalla normativa in essere, ma con alcuni margini di miglioramento nell'ottica di una sempre più evoluta trasparenza, finalizzata a garantire l'agile ricerca e la comprensibilità delle informazioni ivi contenute. In tal senso si ritiene possano residuare profili di competenza regionale, nel rispetto dei principi fondamentali espressi dalla legislazione statale e riconosciuti come tali dalla giurisprudenza anche costituzionale, a definire criteri e requisiti minimi uniformi nella definizione dei parametri di popolamento dei

contenuti dell'alberatura della sezione del sito web *Amministrazione trasparente*, in funzione del conseguimento dell'obiettivo di un'informazione qualificata e funzionale per il cittadino che accede ai servizi del sistema sanitario regionale.